

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto della proposta di modifica degli artt. 1, 1 bis e 19 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti;
- Visti gli artt. 7 e 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di concedere il nulla osta alla modifica degli artt. 1, 1 bis e 19 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti come da allegato sub A);

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2006

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1 Natura e attribuzioni	Art. 1 Natura e attribuzioni
1. La Lega Nazionale Professionisti associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.	1. INVARIATO
2. La Lega, quale associazione di società, affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle società associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., sono di competenza di quest'ultima.	2. INVARIATO
3. In particolare, la Lega: a) 1. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari; 2. regolamenta, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori e radio-cronisti negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; 3. regolamenta, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi;	3. INVARIATO
4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a	4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a

<p>favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi;</p> <p>c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;</p> <p>d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la diffusione sul solo territorio italiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d'immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99; ▪ dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B; per la diffusione senza limitazioni territoriali: ▪ dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro che criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta. In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia; <p>e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;</p> <p>f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;</p> <p>g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) e e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;</p>	<p>favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi;</p> <p>c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;</p> <p>d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la diffusione sul solo territorio italiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d'immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99; ▪ dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B; per la diffusione senza limitazioni territoriali: ▪ dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro che criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta. In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia; <p>e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;</p> <p>f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;</p> <p>g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) e e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;</p> <p>h) svolge le attività infra specificate sub art. 1 bis.</p>
<p>5. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Federale,</p>	<p>5 INVARIATO</p>

secondo le presenti norme.

6. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, lettera f), dello Statuto della F.I.G.C..

6 INVARIATO

Art. 1 bis Archivio Digitale

1. La Lega, anche quale effetto di pregressi contratti dalla stessa stipulati in rappresentanza delle Società, dispone di supporti audiovisivi contenenti le immagini e i suoni delle gare ufficiali disputate nel corso di varie Stagioni Sportive dalle squadre delle Società associate (di seguito, tali supporti, Archivio Digitale).

2. La Lega intende arricchire e incrementare nel tempo l'Archivio Digitale, i cui supporti saranno messi a disposizione di ciascuna singola società per la costituzione da parte di quest'ultima di una propria library ed utilizzata dalla stessa Lega ai soli fini di cui al successivo comma 4, ad esso adibendo idonei locali, per la realizzazione delle finalità specificate nei successivi commi. Onde realizzare tale incremento, la Lega prenderà gli opportuni contatti e stipulerà gli opportuni accordi con i soggetti che dispongono dei materiali audiovisivi riferiti a gare ufficiali disputate nel maggior numero possibile di Stagioni Sportive. I costi necessari per lo svolgimento delle predette attività anche di incremento saranno autorizzati dall'Assemblea Generale, che delibererà anche sui criteri di distribuzione dei detti costi tra le Società.

3. Devono intendersi quali prodotti collettivi, ai fini del successivo comma 4, quelli che, nell'ambito del solo home video e delle opere multimediali a contenuto informativo (e dunque con esclusione, a titolo esemplificativo, di quelle opere non a contenuto informativo, tra cui i prodotti c.d. gaming, videogiochi, giochi in scatola, etc.) abbiano ad oggetto intere manifestazioni ufficiali (per esempio, il Campionato italiano)

già interamente concluse e che, per l'effetto, non siano e non possano essere percepiti da terzi quali prodotti riferiti o riferibili, ovvero dedicati, a una o più Società identificabili come singole unità (di seguito, Prodotti Collettivi).

4. I Prodotti Collettivi sono negoziati con i terzi dalla Lega, quale mandataria con rappresentanza delle Società a sé associate, alle migliori condizioni di mercato, per contratti che consentano ai detti terzi l'utilizzazione e/o la sub-commercializzazione di ogni Prodotto Collettivo per un arco di tempo non superiore a dodici mesi.

5. Devono intendersi quali prodotti monotematici, ai fini del successivo comma 6, quelli che siano esclusivamente dedicati ed esclusivamente riferibili alle vicende sportive di una singola Società o di un suo specifico tesserato, con riguardo, tali vicende, a manifestazioni ufficiali (per esempio, il Campionato italiano) (di seguito, Prodotti Monotematici).

6. I Prodotti Monotematici sono negoziati direttamente dalla singola Società. Ai fini della realizzazione di tali prodotti, l'Archivio Digitale è messo a disposizione della singola Società. A tal fine, la Lega consentirà che vengano riprodotte copie dei materiali costituenti l'Archivio Digitale. I costi tecnici per la ricerca, la duplicazione e il riversamento dei materiali costituenti l'Archivio Digitale, nonché i costi dei supporti, saranno sostenuti da ogni Società che intenda realizzare i Prodotti Monotematici.

7. Tenuto conto:

- che ogni Società è titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento delle immagini e dei suoni delle proprie partite considerate casalinghe dai regolamenti applicabili; e
- che tra tali diritti rientra il diritto sull'archivio delle predette immagini e dei predetti suoni,

al fine di consentire ad ogni Società la realizzazione dei Prodotti Monotematici, ogni Società associata alla Lega, attraverso il

<p>Art. 19 Entrate della Lega</p> <p>1. Le entrate della Lega sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le tasse di iscrizione ai campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega; b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega; c) le ammende inflitte alle società; d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti; e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega; f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promopubblicitari e radio-televisivi appartenenti alla Lega; g) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi di cui all'art.1, n.3, lett.d), ai fini della distribuzione alle Società; h) ogni altra entrata ad essa specificatamente destinata. <p>2. Le entrate della Lega, costituenti meri introiti finanziari di natura mutualistica, ricevuti al fine della successiva ripartizione tra le Società sono costituite dalle quote versate dalle singole Società, in base ai criteri cui si fa riferimento nell'art. 46, sui proventi conseguiti attraverso la vendita individuale o in consorzio dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite casalinghe in criptato (pay tv e pay per view),</p>	<p>vincolo associativo, consente ad ogni altra Società associata alla Lega di utilizzare, per i soli fini della realizzazione dei Prodotti Monotematici, le immagini e i suoni riferiti alle proprie gare considerate casalinghe contenuti nell'Archivio Digitale, in regime di reciprocità.</p> <p>8. I criteri di distribuzione tra le Società associate dei proventi derivanti dai rapporti contrattuali di cui al comma 4 saranno deliberati dall'Assemblea Generale.</p> <p>Art. 19 Entrate della Lega</p> <p>1. Le entrate della Lega sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le tasse di iscrizione ai campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega; b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega; c) le ammende inflitte alle società; d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti; e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega; f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promopubblicitari e radio-televisivi appartenenti alla Lega; g) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi di cui all'art.1, n.3, lett.d), ai fini della distribuzione alle Società; h) i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 1 bis, comma 4. h i) ogni altra entrata ad essa specificatamente destinata. <p>2. INVARIATO</p>
--	---

nonché dei diritti per l'estero.

3. Le somme necessarie al funzionamento della Lega saranno corrisposte a quest'ultima dalle Società associate, in parti uguali tra loro, in ragione dei 2/3 dell'intero quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie A e in ragione del residuo 1/3 quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie B.

3. INVARIATO